

Roma, 22 novembre 2018

**Circolare n. 175/2018**

**Oggetto: Lavoro – Confermato il mantenimento della CIGS per cessazione di attività – art. 44 del D.L. n. 109/2018 convertito dalla legge 16.11.2018, n. 130, su G.U. n. 269 del 19.11.2018.**

In sede di conversione del *decreto Genova* è stata confermata senza modifiche la disposizione che mantiene per il biennio 2019-2020 la possibilità (che sarebbe scaduta con la fine dell'anno in corso) per le aziende di ricorrere alla CIGS (*cassa integrazione straordinaria*) anche nei casi di cessazione dell'attività produttiva e non solo quindi nei casi di crisi aziendali temporanee come è nella natura dell'istituto.

In base alla nuova disposizione il ricorso alla CIGS per cessazione di attività potrà avvenire, nei limiti delle risorse disponibili, per una durata massima di 12 mesi e potrà essere autorizzato qualora *sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata*. La concessione del trattamento di integrazione salariale è subordinata alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della regione interessata.

Si rammenta che il campo di applicazione della CIGS comprende, tra le altre, le imprese inquadrate previdenzialmente nell'industria con oltre 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti) nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti (sempre compresi dirigenti e apprendisti).

Fabio Marrocco  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [157/2018](#) e [95/2016](#)  
Allegato uno  
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 269 del 19.11.2018

**LEGGE 16 novembre 2018, n. 130**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

**Capo V**  
**Ulteriori interventi emergenziali**  
\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 44**  
**Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi**

1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere

autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo e' verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO